



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLOGNA  
N° 20842/09 Sent.  
N° 5832 Cron.  
N° 4464/09 A Rep.

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE  
nella persona del giudice unico DOTT. Marco MARULLI  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11880/2009 R.G.

**FATTO E DIRITTO**

1. Di seguito alla citazione in appello, con cui parte appellante chiedeva la riforma della sentenza di appello in atti sul rilievo che essa aveva erroneamente negato la legittimazione passiva degli appellati e della costituzione di costoro che chiedevano il rigetto del gravame, la causa era posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c
2. Il gravame è infondata.
3. E' noto infatti che l'art. 149 C.d.a., nell'introdurre la procedura per il risarcimento diretto non ha comportato alcuna abrogazione delle disposizioni che regolano in generale la responsabilità civile conseguente alla circolazione veicolare, ma ha solo inteso aggiungere, mirando a rendere più snello e sollecito il relativo procedimento di risarcimento, una forma ulteriore di tutela nei confronti del danneggiato, che resta libero di agire giudizialmente tanto nei confronti del proprio assicuratore quanto nei confronti dei

responsabili civili del danno. E' questo del resto il chiaro insegnamento dettato da Corte Cost. 441/08 giusta la quale le norme istitutive del risarcimento diretto rafforzano la posizione dell'assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso; ed era questo l'insegnamento che si sarebbe potuto argomentare, coevamente alla sentenza qui gravata, anche alla luce di Corte Cost. 205/08 che aveva escluso l'illegittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 D.lg. 209/05, sul rilievo che anche il trasportato è legittimato ad agire nei confronti del responsabile del danno in base alle norme ordinarie


Circostanza che se fosse stata tenuta presente dal primo giudice avrebbe legittimato una diversa conclusione con ovvio riflesso sul carico delle spese.

4. Spese alla soccombenza in entrambi i gradi di giudizio.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta

Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata sentenza dichiara la legittimazione passiva degli appellati e li condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio in base agli atti




nella somma onnicomprensiva di euro 1200,00= di cui euro  
200,00 = per spese, oltre IVA, CPA e art. 14 t.p.

Bologna, 3 dicembre 2009

il giudice

Dott. Marco Marulli



Depositato in Cancelleria

il 3 DIC. 2009

il ..... IL CANCELLIERE

(Dott. Emanuela Biondi)

